



COMUNE DI SAINT-DENIS
COMMUNE DE SAINT-DENIS

COPIA ALBO

ANNO 2015

Verbale di
Deliberazione di

Giunta Comunale n° 6

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **otto** e minuti **trenta** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THIEBAT Franco e con l'assistenza del Segretario Comunale CHAPPELLU D.ssa Sara sono intervenuti i sigg:

		Presente	Assente
THIEBAT Franco	Sindaco	X	
RIGOLLET Mario	Vice Sindaco		X
CONTOZ Igor	Assessore	X	
FALLETTI Rosa	Assessore	X	
THEODULE Guido	Assessore	X	
Totale :		4	1

Il Sindaco

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2015

Deliberazione n. 6 del 04/03/2015

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che con Decreto pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31.03.2015;

Richiamato l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Esaminata la risoluzione del MEF n. 1/DF (prot. n. 281 del 12.01.2015) la quale precisa che i Comuni non possono istituire autonomamente l'imposta municipale secondaria (IMUS) di cui all'art. 11 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 fino a quando non venga emanato apposito regolamento governativo;

Atteso che la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014), in ambito di fiscalità locale non ha modificato le disposizioni approvate lo scorso anno con l'introduzione della IUC e ha disposto il blocco per il 2015 del tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i Comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille);

Richiamato pertanto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2014;

Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato pertanto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Considerato che l'art. 1, comma 712, della L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

Considerato che l'art. 1, comma 711, della L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Considerato quindi che, nel 2015 – pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate – il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2014;

Considerato parimenti che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di continuare ad affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, limite confermato anche per il 2015 dalla legge n. 190 del 23.12.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13.03.2014 recante "Imposta Unica Comunale – Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2014" e ritenuto di confermare per il 2015 le aliquote già determinate per il 2014;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 11.04.2014 recante "Imposta Municipale Propria (IMU): ridenominazione delle aree edificabili ai fini dell'imposta a seguito dell'approvazione definitiva della variante sostanziale generale al P.R.G.C.";

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, consentendo peraltro al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

Atteso che l'Amministrazione comunale ritiene di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione anche per il 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2014;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2015 per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO Monte Cervino (approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n.10 del 29.01.2015) che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante che prevede una spesa a carico del Comune di Saint-Denis per il 2015 pari ad €. 41.247,18;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Ritenuto pertanto che, a fronte delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2015 il prospetto delle categorie e delle tariffe come elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento al fine di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SUBATO a carico del Comune di Saint-Denis con l'entrata derivanti dalla TARI;

Rammentato altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Considerato pertanto che, con la citata disposizione, è stato eliminato il limite del 7% (previsto nel 2013 ai fini TARES e dal precedente comma 660 della L. 147/2013 nell'iniziale disciplina della TARI) quale quota massima del Piano Economico Finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito della TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo del Piano Finanziario anche inferiore;

Attesa la volontà dell'Amministrazione di considerare a carico della fiscalità generale del bilancio comunale per l'esercizio 2015 la somma di €. 2.488,00 commisurata alle riduzioni accordate sul ruolo del 2014 quali minori tasse richieste al singolo o ad una specifica categoria tariffaria (compostaggio, cessata attività e distanza dal punto raccolta) al fine di conseguire un contenimento degli aumenti tariffari in favore di tutte le categorie e pertanto di accertare proventi dal Tributo TARI per €. 38.800,00 (risorsa 1.2.1201);

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2015
IMU	Saldo	16 dicembre 2015
TASI	Acconto possessore	-----
TASI	Saldo possessore	-----
TARI	Acconto	30 settembre 2015
TARI	Saldo	29 febbraio 2016

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC nelle sue tre componenti IMU-TARI-TASI) per il Comune di Saint-Denis, D.ssa Catozzo Michela in ragione della gestione in forma associata del Servizio Tributi tramite la Comunità Montana Monte Cervino, nominata con decreto sindacale n. 5 del 29.09.2014;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00 comprese le eventuali pertinenze per un solo C/6 e un solo C/2	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di confermare per l'anno 2015 i valori delle aree edificabili situate sul territorio comunale come già determinati con deliberazione della Giunta n. 19 del 11.04.2014;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili per l'anno 2015;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di sub-ATO Monte Cervino (approvato con deliberazione del Consigli o dei sindaci n. 10 del 29.01.2015) allegato in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,26	36,53
2 componenti	0,30	51,14
3 componenti	0,33	65,75
4 componenti	0,36	80,36
5 componenti	0,38	105,93
6 o più componenti	0,40	124,19

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05	0,26
2 Campeggi, distributori carburanti	0,10	0,56
3 Stabilimenti balneari	0,06	0,31
4 Esposizioni, autosaloni	0,04	0,25
4/B Autorim./magaz. senza alcuna vendita	0,08	0,46
5 Alberghi con ristorante	0,16	0,89
6 Alberghi senza ristorante	0,12	0,66
7 Case di cura e riposo	0,14	0,79
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,15	0,83
9 Banche ed istituti di credito	0,08	0,46
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,13	0,72
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,16	0,89
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,11	0,60
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13	0,76
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,06	0,35
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,08	0,46
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,71	4,02
17 Bar, caffè, pasticceria	0,53	3,02
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,26	1,46
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,22	1,27
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,89	5,03
21 Discoteche, night club	0,15	0,87

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
n. 2 occupanti a mq. 35
n. 3 occupanti da mq. 36 a mq. 70
n.4 occupanti superiore a mq. 70
 - di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	30 settembre 2015
	Saldo	29 febbraio 2016
IMU	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;

4. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017 come prescritto dall'art. 9 del regolamento regionale n. 1/99 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Tributi della Comunità Montana Monte Cervino;
11. di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to THIEBAT Franco

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **10/03/2015** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis 10/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Saint-Denis, 10/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis, lì 10/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara